



Cutino & C. S.r.l. unipersonale

Via Isaia Gabola, 67 – 84014 Nocera Inferiore (SA) Italy

Tel. / Fax: +39 081 919541 pbx – C.F. / P.IVA 00742210651

R.E.A. n. 169198 – Capitale Sociale Euro 20.800 i.v.

www.cutinobalance.it commerciale@cutinobalance.it

Pese a ponte per veicoli stradali
in ferro e cemento.

Sistemi di pesatura meccanici,
elettronici e digitali.

Tarature e certificazioni Iso 9001.

Progettazione e realizzazione
impianti speciali di pesatura.

INFORMATIVA SUL DECRETO 21 APRILE 2017, n. 93

recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea

Gentile Cliente,

a far data dal 18 settembre 2017 entra in vigore il Decreto Ministeriale n°93 del 21 aprile 2017 che introduce importanti novità in merito all'esecuzione della verifica periodica ed alle attività di vigilanza sugli strumenti metrici oltre che sull'attività eseguita dai costruttori, dai riparatori e dai titolari degli stessi.

La nostra società ha già adeguato la propria struttura organizzativa e le proprie procedure in maniera da garantire ai propri clienti la continuità del servizio e la conformità alle nuove disposizioni legislative. Il personale dell'Organismo di Ispezione sono a disposizione fin d'ora per qualsiasi chiarimento. Vogliate richiedere in merito, tuttavia riteniamo opportuno nel seguito fornirVi un "vademecum" sugli obblighi e sugli adempimenti derivanti dall'entrata in vigore delle disposizioni.

STRUMENTO METRICO

Il decreto riguarda unicamente gli strumenti metrici impiegati nei rapporti commerciali con terzi: non sono pertanto interessati dal decreto gli strumenti per pesare utilizzati per controlli interni che non abbiano rilevanza nelle transazioni commerciali.

La normativa annovera tra gli strumenti metrici gli strumenti per pesare utilizzati per:

- a) la determinazione della massa per le transazioni commerciali;
- b) la determinazione della massa per il calcolo di un pedaggio, di una tariffa, di una tassa, di un premio, di un'ammenda, di una remunerazione, di un'indennità o di un canone di tipo analogo;
- c) la determinazione della massa per l'applicazione di disposizioni legislative o regolamentari o per perizie giudiziarie;
- d) la determinazione della massa nella prassi medica nel contesto della pesatura di pazienti per ragioni di controllo, diagnosi e cura;
- e) la determinazione della massa per la fabbricazione di medicinali su prescrizione medica in farmacia e la determinazione delle masse in occasione delle analisi effettuate in laboratori medici e farmaceutici;
- f) la determinazione del prezzo in funzione della massa per la vendita diretta al pubblico e la confezione di preimballaggi

OBBLIGHI DEL TITOLARE

E' da intendersi TITOLARE dello strumento metrico colui che ha la responsabilità dell'operazione di pesata: in pratica colui che utilizza il valore della pesata nell'espletamento della sua attività commerciale.

I titolari degli strumenti di misura hanno l'obbligo di :

- comunicare entro 30 giorni alla Camera di commercio della provincia in cui lo strumento è in servizio la data di inizio dell'utilizzo degli strumenti e quella di fine dell'utilizzo;
- richiedere la verifica periodica di uno strumento di nuovo utilizzo con le periodicità previste in funzione dello strumento e comunque non oltre due anni dall'anno di esecuzione della verifica prima nazionale o CEE/CE o della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare;
- richiedere la nuova verifica periodica almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza della precedente o entro dieci giorni lavorativi dall'avvenuta riparazione dei propri strumenti se tale riparazione ha comportato la rimozione di etichette o di ogni altro sigillo anche di tipo elettronico
- mantenere l'integrità del contrassegno apposto in sede di verifica periodica, nonché di ogni altro marchio, sigillo, anche di tipo elettronico, o elemento di protezione;
- curare l'integrità dei sigilli provvisori applicati dal riparatore;
- conservare il libretto metrologico e l'eventuale ulteriore documentazione prescritta;
- curare il corretto funzionamento dei loro strumenti e non utilizzarli quando sono palesemente difettosi o inaffidabili dal punto di vista metrologico.



Cutino & C. S.r.l. unipersonale

Via Isaia Gabola, 67 – 84014 Nocera Inferiore (SA) Italy

Tel. / Fax: +39 081 919541 pbx – C.F. / P.IVA 00742210651

R.E.A. n. 169198 – Capitale Sociale Euro 20.800 i.v.

www.cutinobalance.it commerciale@cutinobalance.it

Pese a ponte per veicoli stradali
in ferro e cemento.

Sistemi di pesatura meccanici,
elettronici e digitali.

Tarature e certificazioni ISO 9001.

Progettazione e realizzazione
impianti speciali di pesatura.

OBBLIGHI DEL RIPARATORE

Il riparatore, quando effettua un intervento che ha comportato la rimozione di etichette o di ogni altro sigillo anche di tipo elettronico, compila il libretto metrologico riportando la descrizione della riparazione effettuata e i sigilli applicati

A seguito della riparazione gli strumenti possono essere utilizzati, con i sigilli provvisori applicati dal riparatore, per un massimo di dieci giorni e, successivamente alla richiesta di una nuova verifica periodica da parte del titolare ad un Laboratorio di Verifica periodica, fino all'esecuzione della verifica stessa.

Nel caso in cui lo strumento sia stato riparato precedentemente all'esecuzione della prima verifica periodica, il riparatore rilascia al titolare dello strumento una dichiarazione con la descrizione dell'intervento effettuato e dei sigilli provvisori applicati e ne informa la Camera di commercio competente per territorio; detta dichiarazione o una sua copia è fornita all'organismo che esegue la prima verifica periodica e la riporta nel libretto metrologico.

Se la verifica periodica sugli strumenti di misura ha esito negativo, questi possono essere sostituiti ovvero detenuti dal titolare dello strumento nel luogo di impiego, purché muniti di apposito contrassegno del Laboratorio di verifica periodica e non utilizzati; gli stessi strumenti dopo la riparazione possono essere utilizzati, previa richiesta di una nuova verifica periodica, purché muniti di sigilli provvisori applicati dal riparatore. Il riparatore provvede a togliere il contrassegno indicante l'esito negativo della verifica periodica.

OBBLIGHI DELL'ORGANISMO DI ISPEZIONE

Entro il termine del periodo transitorio, fissato per il 18 marzo 2019, gli Organismi di Ispezione che eseguiranno la verifica periodica sugli strumenti metrici dovranno essere in possesso di un Certificato rilasciato dall'Ente Nazionale di Accreditamento (ACCREDIA) attestante la conformità del proprio sistema alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012, oppure UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 oppure alla UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012.

La verifica periodica deve essere eseguita dall'Organismo di Ispezione entro 45 giorni dalla data di ricezione della richiesta da parte del Titolare dello strumento.

Ove non vi abbia già provveduto il fabbricante, l'Organismo di Ispezione che esegue la prima verifica periodica dota lo strumento di misura, senza onere per il titolare dello stesso, di un libretto metrologico.

Nei casi in cui l'Organismo di Ispezione esercita anche l'attività di riparazione (solo UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 appendice A, punto A3, oppure UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005), la funzione di verifica periodica è svolta in maniera distinta e indipendente da quella di riparazione; il responsabile della verifica periodica dipende direttamente dal legale rappresentante dell'impresa di cui fa parte l'organismo.

L'Organismo di Ispezione informa la CCIAA territorialmente competente circa la pianificazione delle attività di verifica periodica previste al fine di consentire l'eventuale presenza del personale di vigilanza.

I sigilli applicati sugli strumenti di misura in sede di verifica periodica da parte dell'Organismo di Ispezione sono equivalenti a quelli apposti dagli organismi notificati, dal fabbricante e dalle Camere di commercio in sede di accertamento della conformità.

ATTIVITA' DI VIGILANZA

Le funzioni di autorità di vigilanza del mercato sugli strumenti soggetti alla normativa europea di cui all'articolo 16, comma 2, del regolamento (CE) n.765/2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato, sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico avvalendosi delle Camere di commercio quali autorità locali competenti per i controlli metrologici di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, come modificati dal decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 84.



Antonio Pitruzzello